

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
VERSIONE MODIFICATA

INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO	4
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TARI	4
ART. 3 – PRESUPPOSTO	4
ART. 4 – LOCALI E AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI	4
ART. 5 – LOCALI E AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.....	5
TITOLO II.....	7
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	7
ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO	7
ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO.....	7
TITOLO III.....	7
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO.....	7
ART. 8 – DECORRENZA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.....	7
ART. 9 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 10 – CATEGORIE DI UTENZA.....	8
ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	9
ART. 12 – PIANO FINANZIARIO.....	10
ART. 13 – SCUOLE STATALI	10
ART. 14 – TRIBUTO GIORNALIERO.....	10
ART. 15 – TRIBUTO PROVINCIALE.....	11
ART. 16 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	11
TITOLO IV	12
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	12
ART. 17 – RIDUZIONI TARIFFARIE	12
ART. 18 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	14
ART. 19 – SOSTEGNO SOCIALE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.....	15
TITOLO V	17
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI,SANZIONI,RIMBORSI, CONTENZIOSO	17
ART. 20 – RISCOSSIONE DELLA TARI.....	17
ART. 21 – MINIMI RISCOUOTIBILI	18
ART. 22 – SANZIONI	18
ART. 23 – CONTENZIOSO	18
ART. 24 – SGRAVIO O RIMBORSO DEL TRIBUTO.....	19
ART. 25 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	19
ART. 26 – MEZZI DI CONTROLLO	19

TITOLO VI	<u>19</u>
DISPOSIZIONI FINALI	<u>19</u>
ART. 27 – NORMATIVA DI RINVIO	<u>19</u>
ART. 28 – NORME ABROGATE	<u>20</u>
ART. 29 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	<u>20</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TARI

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2) L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 3 – Presupposto

- 1) Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative ad esclusione di cui al successivo articolo 5, comma 1;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di

produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, deve essere suddivisa la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico.

5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 16, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 – Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1) Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

> *Utenze domestiche*

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali o le aree in cui non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti e non vi sia allacciamento al servizio di erogazione di acqua, gas, telefono e energia elettrica. La non assoggettabilità al tributo dovrà essere comunicata con apposita istanza dalla quale risulti anche la possibilità di contattare per le vie brevi l'utente e, previo sopralluogo da parte dell'ente al fine di verificare lo stato di fatto dei locali e delle aree, comportando la non assoggettabilità al tributo dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente deve comunicare inoltre il superamento delle suddette circostanze nei termini previsti dall'art.16 del presente regolamento
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto nonutilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie;

> *Utenze non domestiche*

- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene di conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 2 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Tale stato di fatto deve essere dichiarato come previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos esemili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

2) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

TITOLO II – SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

2) Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

TITOLO III – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1) La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo..

4) In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Art 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1) Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

2) In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3) Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

4) I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art 10 – Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 16. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari 1. Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero di occupanti 1. Il numero degli occupanti può essere diversamente

determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate dal D.P.R. 27 aprile n. 158. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art 11 – Determinazione delle tariffe del tributo

1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe e i coefficienti rilevanti ai fini della costruzione della tariffa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

4) Per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti del Decreto Ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011 che non intendono rimuovere gli

apparecchi VLT, new slot, spazi per il gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del r.d. 773/1931 (esclusi semplici quali carte, flipper, biliardini ect e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una maggiorazione pari al 20 per cento della tariffa di appartenenza.

Per le attività identifica con il Codice Ateco 932930 – Sale Giochi e Biliardi e il codice Ateco 920002 Gestione di Apparecchi a moneta con vincite in denaro è prevista una maggiorazione del 50 per cento della tariffa di appartenenza

Per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti del Decreto Ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011 che non intendono rimuovere gli apparecchi VLT, new slot, spazi per il gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del r.d. 773/1931 (esclusi semplici quali carte, flipper, biliardini ect e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) che beneficiavano di riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento tale agevolazioni o riduzioni decadono automaticamente d'ufficio e sarà applicata la tariffa di appartenenza maggiorata del 20 per cento

Le maggiorazioni di cui sopra verranno applicate sulla parte variabile e sulla parte fissa della tariffa calcolata sull'intera superficie dei locali occupati tenendo conto della tipologia dell'attività svolta

Art 12 – Piano Finanziario

1) La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio Comunale, approva il piano finanziario e delibera le tariffe in conformità a detto piano a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

2) Al piano finanziario deve essere allegata una relazione dettagliata che indichi il modello gestionale e organizzativo, la ricognizione degli impianti esistenti, gli eventuali scostamenti verificatesi nell'anno precedente e le relative motivazioni. All'interno del piano finanziario costituiscono una componente da sottrarre ai costi le entrate accertate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione.

3) Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 – Scuole Statali

1)La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 14 – Tributo Giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 3,00 euro.
- 6) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 7) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 15 – Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 16 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1) La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 60 giorni al verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
- 2) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3) Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, purchè il dato sia reperibile presso l'ufficio all'anagrafe.

4) Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

> Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

> Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

5) In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.

TITOLO IV – RIDUZIONE ED AGEVOLAZIONI

Art. 17 – Riduzioni Tariffarie

1) Articolazione territoriale. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 40% della parte fissa della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Tale riduzione compete fino all'inizio della raccolta integrale del porta a porta.

2) Interruzione temporanea del servizio. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

3) Utenze non stabilmente attive. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

a) Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 20%. Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciato al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

4) Porta a porta. Per le utenze domestiche situate nelle zone in cui risulta attivato il servizio per la raccolta differenziata porta a porta è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari all'8%. Tale agevolazione viene concessa d'ufficio e compete fino all'inizio della raccolta integrale del porta a porta.

5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%.

6) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui, purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente. Tale agevolazione è concessa su istanza dell'utente e viene applicata dal mese successivo a tale richiesta e fino ad accertamento negativo.

7) La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 60% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

8) Le riduzioni di cui ai commi 1, 3 a) e b), 4 e 5 vengono concesse dietro presentazione di apposita richiesta dell'utente e hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE- Ufficio Tributi -

9) La riduzione di cui al comma 6 è calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare entro il 31/12 di ogni anno, il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

10) Centro di Raccolta:

Utenza Domestica:

L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale attraverso il quale risalire al codice anagrafico. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto UTENZA DOMESTICA	CER	Peso annuo a persona in Kg	Sconto/kg
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36	40,00 30,00 10,00 20,00	0,07
Oli e grassi commestibili	20 01 25	8,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	5,00	0,20
Metallo	20 01 40	25,00	0,18
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,10
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	50,00	0,05
Pneumatici fuori uso	16 01 03	10,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10* 15 01 11*	1,00 1,00	0,17
Rifiuti Biodegradabili	20 02 01	30,00	0,18
Gas in contenitori a pressione	16 05 04* 16 05 05	1,00 1,00	0,17
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07
Carta e Cartone e Imballaggi Carta e Cartone	200101 - 150101	12,00	0,35
Tubi fluorescenti neon lampade	200121	5,00	0,07

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuata per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno solare nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo annuo o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, è effettuato sulla base del numero dei componenti per nucleo familiare.

Tale riduzione è concessa solamente ai contribuenti iscritti alla Tassa sui Rifiuti e Servizi ed inoltre sarà concessa a quei contribuenti in regola con il pagamento del tributo.

La riduzione della tariffa prevista dal presente comma non può comunque superare il 30 per cento della tariffa totale, al netto delle addizionali.

- *Utenza non Domestica*

Le utenze non domestiche potranno conferire esclusivamente rifiuti di carta e cartone:

Rifiuto UTENZA NON DOMESTICA	CER	Peso annuo in Kg	Sconto/kg
Carta e Cartone e Imballaggi Carta e Cartone	200101 - 150101	200	0,10

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuata per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva all'anno solare nel quale è avvenuto il conferimento.

Tale riduzione è concessa solamente ai contribuenti iscritti alla Tassa sui Rifiuti e Servizi ed inoltre sarà concessa a quei contribuenti in regola con il pagamento del tributo.

La riduzione della tariffa prevista dal presente comma non può comunque superare il 30 per cento della tariffa totale, al netto delle addizionali.

Art. 18 – Agevolazioni Tariffarie

1) Per le utenze domestiche sono previste le agevolazioni per reddito, di seguito indicate:

- del 50% nei confronti dei pensionati ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono in coppia, con o senza vincoli di parentela, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 9.200,00.

- del 100% nei confronti di pensionati singoli ultrasessantacinquenni (se maschi) o ultrasessantenni (se femmine), residenti nel Comune, che vivono da soli, senza coabitare con altre persone, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 8.200,00.

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari monoreddito composti da quattro o più persone residenti nel Comune, a condizione che il valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non sia superiore ad Euro 12.500,00. Si considera monoreddito il nucleo familiare che, per la maggior parte dell'anno, percepisce il proprio reddito da un'unica fonte, con esclusione, in ogni caso, del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;

- del 50% nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario

dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00.

Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse su istanza dell'utente, da presentarsi ogni anno, entro il termine del 30 settembre, corredata dalla relativa documentazione e ISEE con redditi riferiti all'anno precedente, e valgono per l'intero anno di riferimento.

Ai fine della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

L'agevolazione viene concessa purché il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo relativo all'anno precedente.

2) Per evitare distorsioni nella costruzione della tariffa, applicando i coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura prevista nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, per la categoria 18 (Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista) si applica una riduzione sulla parte totale della tariffa pari a circa 21,60 per cento, per la categoria 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), si applica una riduzione sulla parte totale della tariffa pari a circa 40,42 per cento e per la categoria 26 (Plurilicenze alimentari e/miste), si applica una maggiorazione sulla parte totale della tariffa pari a circa 9,54 per cento;

3) E' prevista una riduzione pari al 100 % del tributo nella parte fissa e variabile:

a) per le occupazioni realizzate in occasioni delle fiere di cui al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

b) per le attività commerciali site nei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli ai fini della fatturazione, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta.

c) i locali destinati all'avvio di nuove attività commerciali o relativi ad attività commerciali già esistenti e oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, siti in strade diverse da via Francesca, via Bientina, via San Michele, via Usciana e zona industriale, come individuata dal vigente strumento urbanistico. L'esenzione ha durata di anni tre decorrenti dall'inizio dell'attività ed è subordinata alla previa presentazione di apposita istanza contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione.

L'istanza, relativamente ai casi di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà recare indicazione degli estremi della pratica D.I.A. o della concessione edilizia;

d) i locali destinati a Bed & Breakfast, affittacamere e casa vacanze, per i quali sia concluso l'iter previsto per l'esercizio dell'attività. L'esenzione è concessa su istanza da presentare corredata di planimetria dei locali interessati e produce effetto dall'avvio dell'attività.

3 bis) Per le aziende e professionisti che effettuano assunzioni a tempo indeterminato o determinato di almeno un anno, che vanno ad incrementare l'ULA (unità lavorative anno) rispetto al 31/12 dell'anno precedente, a partire dal 01/01/2015 il tributo dovuto è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale a carico del dipendente assunto che l'azienda, come sostituto di imposta, dovrà versare a favore del Comune di Santa Maria a Monte.

L'agevolazione prevista viene concessa su richiesta del contribuente, da presentarsi ogni anno, pena la decadenza, entro il 30 Marzo dell'anno successivo. L'agevolazione ha validità per un triennio per le assunzioni a tempo indeterminato e in base alla durata del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato e comunque non superiore a tre anni e a decorre dalla data dell'avvenuta assunzione.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione devono allegare alla richiesta:

- la “Certificazione Unica”, riferita ai dipendenti assunti dal 01/01/2015 per i quali si richiede l’agevolazione.
- Prospetti ULA (unità lavorative anno) riferiti all’anno nel quale si richiede l’agevolazione e per quello precedente.

L’agevolazione del tributo prevista dal presente comma non può comunque superare euro 500,00 e il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti previsti. La stessa non si applica nei casi di fusioni d’azienda, cessioni o subingresso di attività

4) La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

5) Per l’anno 2016 per gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in genere per tutti gli esercizi previsti dal decreto ministeriale protocollo n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011 che rimuoveranno dai locali tutte gli apparecchi VLT, new slot, spazi per gioco intesi come spazi riservati ai giochi leciti di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 (esclusi i giochi semplici quali carte, flipper, biliardini ecc.. e le autorizzazioni da rilasciare in occasione di manifestazione di sorte locale) è prevista una riduzione pari al 100 per cento del totale della tariffa fino ad una concorrenza massima di € 500,00 a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con documentazione comprovante la rimozione. L’agevolazione è prevista per una sola annualità e verrà detratta dalla bollettazione relativa all’anno successivo.

Art. 19 – Sostegno sociale per particolari situazioni di disagio economico e sociale

1) Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio economico e sociale, un intervento economico, rilasciato sulla base degli indicatori ISEE, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, per il sostegno al pagamento della tariffa.

I soggetti che rientrano nella concessione del sostegno sono:

- in cassa integrazione da 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);
- coloro che sono iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi
- coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi;

2) Il sostegno viene concesso sulla base dell’indicatore ISEE, calcolato sul reddito dell’anno precedente, nei confronti dei soggetti sopra indicati che rientrino in tale fasce di reddito:

- ISEE non superiore a € 7.230,39 se il nucleo familiare è composto da 1 persona
- ISEE non superiore a € 13.427,87 se il nucleo familiare è composto da 2 persone
- ISEE non superiore a € 19.625,36 se il nucleo familiare è composto da 3 persone

3) Il sostegno viene concesso purché il contribuente sia iscritto ed in regola con il pagamento del tributo relativo all’anno precedente o se non in regola verrà comunque concesso purché sia sottoscritta apposita rateizzazione delle somme dovute.

4) Il sostegno economico rilasciato dall'amministrazione comunale, a seguito di uno studio approfondito della situazione personale del soggetto beneficiario, effettuato tramite un gruppo di lavoro formato dall'Ufficio Sociale e dall'Ufficio tributi, verrà concesso tramite il rilascio di voucher consistenti in prestazione di collaborazione e/o servizi socialmente utili, rivolti a soddisfare esigenze di pubblica utilità, secondo le modalità e le garanzie previste dalla legge.

5) Il voucher gestito Servizio Sociale, sulla base della documentazione inoltrata dall'ufficio tributi, verrà commisurato sul totale del tributo al netto delle relative addizionali e della quota statale e verrà concesso secondo i seguenti parametri:

FASCIA DI BOLLETTAZIONE	VOUCHER
Fino a 100 euro	40 euro di voucher
Da 101 a 150 euro	50 euro di voucher
Da 150 a 200	60 euro di voucher
Oltre 200	70 euro di voucher

6) L'istanza che il contribuente dovrà inoltrare all'Ufficio Tributi, per la concessione del sostegno economico, dovrà contenere:

- documentazione attestante la risoluzione del contratto di lavoro, la cassa integrazione o la mobilità
- documentazione attestante l'iscrizione al Centro dell'Impiego
- dichiarazione ISEE
- copia dell'avvenuto pagamento del tributo

7) La domanda al sostegno economico va presentata entro il 30 settembre di ogni anno pena decadenza e non può essere concessa per più di due anni. Le domande sottoscritte entro il 30 settembre hanno validità dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento purchè sussistano i requisiti sopra indicati per l'intero anno. L'ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo e alla verifica dell'ISEE e può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, la perdita del sussidio e l'emissione di avviso di accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

8) Il sostegno economico previsto dal presente articolo è finanziato con apposito capitolo di bilancio comunale come autorizzazione di spesa e la copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

9) Il sostegno economico sarà quindi concesso nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare nel bilancio di previsione garantendo la priorità dell'intervento ai nuclei familiari con ISEE più basso.

TITOLO V – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI – RIMBORSO – CONTEZIOSO

Art. 20 – Riscossione della TARI

1) Il versamento della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un avviso bonario, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

3) Il mancato ricevimento dell'avviso bonario di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4) La tassa è liquidata in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

- un acconto con all'interno 3 rate scadenti il 30/04, 30/05, 30/06
- un saldo con scadenze 30/10, 30/11, 30/12

L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5) Ai contribuenti non in regola con il pagamento del tributo o con il pagamento della TARI, è notificato l'avviso di accertamento del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente, tali importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento..

4) L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

5) In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

7) In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 21 – Minimi riscuotibili

1) Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 22 – Attività di controllo e Sanzioni

1) Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2) Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

4) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto da Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 23 – Contenzioso

1) Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Art. 24 – Sgravio o rimborso del tributo

1) Il contribuente può richiedere Servizio Tributi il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi.

2) Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 25 – Funzionario responsabile

1) Al funzionario responsabile sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 26 – Mezzi di controllo

1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3) Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Normativa di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

- 2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 – Norme abrogate

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29 – Efficacia del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2015**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.